

Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 21

Modifiche al titolo VIII del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità).

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 07.08.2013)

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013

Art. 2 - Modifiche all'articolo 78 del reg.int. c.r. 20/2013

Art. 3 - Modifiche all'articolo 81 del reg.int. c.r. 20/2013

Art. 4 - Modifiche all'articolo 82 del reg.int. c.r. 20/2013

Art. 5 - Modifiche all'articolo 83 del reg.int. c.r. 20/2013

Art. 1

Modifiche all'articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 72 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), sono aggiunte le parole: *"I lavori in economia per i quali la previsione di importo è pari o inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa, sono affidati dal competente dirigente, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. I contratti così affidati sono rendicontati periodicamente dal dirigente al direttore di area ed al segretario generale"* .

2. Il comma 4 dell'articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Per i contratti di forniture e servizi di importo pari o inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa, i singoli dirigenti segnalano alla struttura competente in materia di provveditorato tutte le procedure di gara di cui si prevede l'espletamento per l'anno successivo, al fine di redigere un elenco da sottoporre all'esame del Comitato di direzione. Il Comitato di direzione esamina l'elenco, dispone eventuali variazioni all'ordine di priorità proposto e rimette l'elenco validato alla struttura competente in materia di provveditorato."

3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente: *"Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti del Consiglio regionale inviano alla struttura competente in materia di provveditorato i dati relativi a servizi e forniture per la predisposizione del relativo programma annuale e per la redazione dell'elenco di cui al comma 4"*.

4. Al comma 9 dell'articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013 le parole: *"programmazione degli appalti"* sono sostituite dalla seguente: *"provveditorato"*.

5. Al comma 10 dell'articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013 le parole: *"programmazione degli appalti"* sono sostituite dalla seguente: *"provveditorato"*.

6. Al comma 12 dell'articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013 le parole: *"programmazione degli appalti"* sono sostituite dalla seguente: *"provveditorato"*.

Art. 2

Modifiche all'articolo 78 del reg.int. c.r. 20/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 78 del reg.int. c.r. 20/2013 le parole: *"il dirigente responsabile"* sono sostituite dalle seguenti: *"la struttura competente in materia di provveditorato, su richiesta del dirigente responsabile"*.

Art. 3

Modifiche all'articolo 81 del reg.int. c.r. 20/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 81 del reg.int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Quando si procede con il criterio del prezzo più basso, le funzioni di presidente di gara sono svolte di norma dal dirigente della struttura competente in materia di provveditorato o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente nominato dal Segretario generale, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni e da un segretario verbalizzante, individuati dal dirigente che presiede la gara."

2. Il comma 2 dell'articolo 81 del reg.int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente:

"2. Quando si procede con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, è nominata dal Segretario generale. Nel caso in cui sia necessario, tra i componenti della commissione, il ricorso a professionalità esterne, il Segretario generale provvede alla nomina previa selezione effettuata dal dirigente responsabile del contratto. Le funzioni di segretario"

verbalizzante della commissione sono assegnate di norma a un dipendente della struttura competente in materia di provveditorato.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 82 del reg.int. c.r. 20/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 82 del reg.int. c.r. 20/2013 le parole: “*sono svolti*” sono sostituite dalle seguenti: “*possono essere svolti*” .

2. Il comma 8 dell'articolo 82 del reg.int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente:

“8. Si procede comunque al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture dopo le opportune verifiche a cura del responsabile del contratto ed il conseguente suo invito ad emettere fattura, fatto salvo che per importi superiori a 20.000 euro IVA esclusa e per il pagamento del saldo finale, per i quali dovrà essere acquisito d'ufficio il documento di regolarità contributiva.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 83 del reg.int. c.r. 20/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del reg.int. c.r. 20/2013 le parole: “*in materia di contratti*” sono sostituite dalle seguenti: “*in materia di provveditorato*”.